

Prot. n. 2405/5.3/3

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

ORDINE DEGLI AVVOCATI di VERONA

Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte, collegamenti da remoto ed udienze a porte chiuse ex art. 128 c.p.c. (ex art. 83, comma 3, lettera a) e comma 7, lettera h) e lettera f) D.L. 18/2020 come convertito in legge)

1. Premessa

Il presente Protocollo costituisce un'integrazione di quello generale sui presupposti e lo svolgimento delle udienze mediante scambio e deposito telematico di note scritte - art. 83, comma 7°, lettera h) - e collegamento da remoto - ivi, lettera f) -, la cui applicazione rimane ferma, anche per le materie che rientrano nelle competenze tabellari della Prima Sezione Civile, per tutto ciò che non viene in questa sede specificato.

Come già indicato nel Protocollo generale, il presente Protocollo ha una connotazione volontaria, eccezionale e assolutamente temporanea ed è indissolubilmente legato allo stato di emergenza e destinato a caducarsi automaticamente alla data del 31 Luglio 2020, fatta salva la sua automatica caducazione anticipata ove venga ripristinata prima di detto termine la normale disciplina delle udienze. Ove il termine del 31 Luglio 2020 di cui al comma 6 dell'art. 83 del DL n. 80/20 venga prorogato per legge, senza alcun rinnovo automatico, ciascuna parte potrà decidere se proseguire nella propria partecipazione al protocollo.

Dal 12 maggio al 31 Luglio, oltre alle cause urgenti *ex lege* ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), D.L. 18/2020 compresi i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, saranno trattati i procedimenti di rapida definizione fondati sulla soluzione condivisa delle parti in merito ad ogni aspetto della controversia, con le modalità indicate dal presente protocollo e potranno essere tenute le udienze di precisazione delle conclusioni e le udienze di ammissione prove, con la modalità scritta di cui al protocollo generale.

2. Procedimenti di separazione consensuale, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio proposti con ricorso congiunto, scioglimento unioni civili ex art. 1 comma 25 l.76/2016 con ricorso congiunto.

a) Procedimenti nuovi: nel ricorso deve essere precisato che le parti rinunciano a comparire e

che dichiarano di non volersi riconciliare, nonché per i soli procedimenti di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, che non vi sia stata coabitazione dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente in sede di separazione, producendo altresì il decreto di omologa o la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato o l'estratto autentico dell'atto di matrimonio da cui risulti l'annotazione dell'intervenuta separazione; gli avvocati delle parti sottoscrivono il ricorso, anche per l'autenticazione delle firme delle parti.

Al ricorso sarà allegata dichiarazione resa da ciascuna delle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna - stante l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 dichiara: - di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di rinunciare a comparire; - di non volersi riconciliare; - di confermare le conclusioni rassegnate in atti.

b) Procedimenti pendenti: i legali depositano un'istanza entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza già fissata in cui ribadiscono il contenuto del ricorso o indicano le eventuali modifiche delle condizioni legate alle sopravvenienze intervenute dal deposito del ricorso, precisano che le parti rinunciano a comparire e dichiarano di non volersi riconciliare e, per i soli procedimenti di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, specificano che non vi sia stata coabitazione tra le parti dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente in sede di separazione, producendo altresì il decreto di omologa o la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato o l'estratto autentico dell'atto di matrimonio da cui risulti l'annotazione dell'intervenuta separazione; la firma dell'istanza vale anche come autenticazione delle firme delle parti.

All'istanza sarà allegata dichiarazione resa da ciascuna delle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna - stante l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 dichiara: - di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di rinunciare a comparire; - di non volersi riconciliare; - di confermare le conclusioni rassegnate in atti o le condizioni come modificate.

c) Viene fissata una data di udienza c.d. virtuale, laddove non già fissata, che verrà comunicata ai difensori. Dell'udienza virtuale verrà redatto verbale dal giudice che darà atto delle dichiarazioni delle parti di cui all'istanza ed al ricorso e delle condizioni.

d) Qualora le parti, dopo il deposito del ricorso sub a) o dell'istanza sub b) intendano comparire personalmente e/o volersi conciliare e/o non intendano confermare le condizioni o revocare il consenso i difensori trasmetteranno fino al giorno prima dell'udienza c.d. virtuale (segnalando

l'urgenza ed il deposito alla cancelleria), per via telematica, una memoria nella quale daranno atto della diversa volontà delle parti e/o preciseranno le diverse conclusioni. Il mancato deposito equivarrà a conferma delle dichiarazioni rese nel ricorso e nell'istanza. Contestualmente al deposito sarà inviata anche una mail all'indirizzo istituzionale del Giudice per segnalare l'intervenuto deposito di memoria urgente, al fine di assicurare la tempestiva conoscenza.

- e) Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza nelle modalità indicate dal giudice ove siano ritenuti necessari chiarimenti, secondo le modalità procedurali più opportune nel caso concreto.
- f) I modelli Istat verranno depositati telematicamente nel fascicolo insieme al ricorso o all'istanza.
- g) La Camera di Consiglio viene di regola tenuta da remoto.

3. Art. 710 c.p.c. congiunto, art. 9 L. 898/70 congiunto, procedimenti congiunti ex art. 337 bis c.c e in genere procedimenti soggetti al rito camerale proposti con ricorso congiunto.

Al deposito telematico del ricorso congiunto, il giudice provvede per la decisione fuori udienza, salva la facoltà di richiedere, ove necessario, chiarimenti alle parti, secondo le modalità procedurali più opportune nel caso concreto.

La Camera di Consiglio viene di regola tenuta da remoto.

4. Conclusioni conformi di procedimenti già pendenti contenziosi e di volontaria giurisdizione o accettazione di proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c.

Gli avvocati dovranno depositare istanza telematica contenente conclusioni conformi congiunte, istanza firmata da entrambi i procuratori con dichiarazione di rinuncia a comparire e agli eventuali termini ex art. 190 c.p.c..

Il Giudice, previa verifica della regolare presentazione dell'istanza, ove non reputi necessario richiedere chiarimenti scritti ai procuratori, revoca l'udienza già fissata e rimette la causa per la decisione al Collegio.

Per le cause già fissate in cui il giudice ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. gli avvocati potranno depositare istanza di adesione fino a 15 giorni prima dell'udienza così da consentire che l'udienza non sia rinviata.

5. Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso.

5.1. Nella calendarizzazione delle udienze verrà tendenzialmente data priorità alle separazioni

giudiziali, giusta l'assenza di una regolamentazione interinale.

5.2 La celebrazione delle udienze avverrà secondo le seguenti modalità:

1. a porte chiuse ex art. 128 c.p.c. presso le aule del Tribunale;
2. entrambe le parti entro 10 giorni prima dell'udienza potranno depositare in forma telematica dichiarazione di rinunciare alla comparizione personale delle parti dichiarando l'impossibilità di una riconciliazione: in tal caso l'udienza verrà trattata con le forme della trattazione scritta prevista dalla lett. h) del settimo comma dell'art. 83 del DL 18/20 come disciplinate dal Protocollo Generale delle cause civili sopra richiamato;
3. qualora, in via residuale, il Presidente F.F. ritenesse opportuno svolgere l'udienza con modalità da remoto o entrambi i difensori delle parti chiedessero, con apposita istanza, di tenere l'udienza con la predetta modalità, si applicherà quanto previsto dal Protocollo Generale per lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamento da remoto cui si rinvia;

5.3 Il Presidente può fissare udienza con scambio di note scritte secondo le modalità previste dal Protocollo Generale con provvedimento motivato da comunicarsi ai difensori. In tal caso, i difensori delle parti hanno facoltà di depositare via PCT, inviando anche via mail all'indirizzo istituzionale del giudice, entro 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento, istanza di trattazione dell'udienza nelle forme ordinarie.

6. Ricorsi ex art. 710 c.p.c. contenziosi, ricorsi ex art. 9 legge divorzio 898/70 contenziosi, ricorsi ex art. 337 bis e quinquies c.c. contenziosi, ricorsi ex art. 156, comma VI, c.c. e altri procedimenti camerali in materia di famiglia.

6.1 Nella calendarizzazione delle udienze verrà data tendenzialmente priorità ai procedimenti camerali contenziosi ex art. 337 bis c.c., giusta l'assenza di una regolamentazione interinale.

6.2 La celebrazione delle udienze avverrà secondo le seguenti, alternative, modalità:

1. a porte chiuse ex art. 128 c.p.c. presso le aule del Tribunale, fermo restando che entrambe le parti entro 10 giorni prima dell'udienza potranno depositare in forma telematica dichiarazione di rinunciare alla comparizione personale dichiarando l'impossibilità di una riconciliazione: in tal caso l'udienza verrà trattata con le forme della trattazione scritta prevista dalla lett. h) del settimo comma dell'art. 83 del DL 18/20 come disciplinate dal Protocollo Generale delle cause civili sopra richiamato;
2. udienza con modalità da remoto per la quale si applicherà quanto previsto dal Protocollo

Generale per lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamento da remoto cui si rinvia.

3. udienza con scambio di note scritte secondo le modalità previste dal Protocollo Generale.

6.3 Nelle prime udienze già fissate che non verranno rinviate ed in cui il resistente non risulti costituito, sarà comunque possibile utilizzare la modalità di trattazione scritta ed il giudice verificherà in ogni caso l'eventuale costituzione della parte fino al giorno dell'udienza. Nel primo termine di trattazione scritta il ricorrente dovrà allegare la prova della regolare notifica. Qualora il resistente si costituisca telematicamente il giorno dell'udienza, il Giudice disporrà il rinnovo o il differimento dell'udienza stessa anche con provvedimento fuori udienza recante le modalità della stessa.

Udienze in materia di volontaria giurisdizione.

7. Procedimenti di vigilanza del Giudice Tutelare.

In tutti i procedimenti in corso e in quelli nuovi, la celebrazione dell'udienza avrà luogo secondo le seguenti modalità alternative:

7.1. a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.c. presso le aule del Tribunale;

7.2. con modalità da remoto per la quale si applicherà quanto previsto dal Protocollo Generale per lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamento da remoto cui si rinvia, nell'ipotesi in cui tutte le parti siano assistite da difensori.

8. Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di Amministrazione di Sostegno.

1. Il Giudice Tutelare, qualora nel ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno, venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità, incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e quando venga rilevato che l'esame diretto della persona del beneficiario non è incompatibile con le sue condizioni di salute e di età, provvederà a fissare udienza a porte chiuse ex art. 128 c.p.c. presso le aule del Tribunale.

2. Il Giudice Tutelare, qualora sussista la necessità di adottare provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, provvederà, senza indugio, alla nomina dell'Amministratore di Sostegno provvisorio ex art. 405 c.c. e rinverrà ad una successiva udienza (dopo il 30 giugno) l'audizione del beneficiario.

9. Udienze di giuramento dell'Amministratore di Sostegno

La celebrazione dell'udienza avverrà con le seguenti modalità alternative:

1. a porte chiuse ex art. 128 c.p.c. presso le aule del Tribunale;

2. con modalità da remoto per la quale si applicherà quanto previsto dal Protocollo Generale per lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamento da remoto cui si rinvia nell'ipotesi in cui venga nominato come Amministratore di Sostegno un professionista o qualora l'ADS nominato si avvalga di un professionista;

3. con modalità scritta consistente nel provvedimento del giudice che fisserà il termine di deposito del giuramento scritto da parte dell'amministratore di sostegno provvisorio nominato, qualora sia un professionista.

10. Udienza di convocazione dell'Amministratore di Sostegno:

La celebrazione dell'udienza avverrà con le seguenti modalità alternative:

1. a porte chiuse ex art. 128 c.p.c. presso le aule del Tribunale;

2. udienza con modalità da remoto, per la quale si applicherà quanto previsto dal Protocollo Generale per lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamento da remoto cui si rinvia, nell'ipotesi in cui venga nominato come Amministratore di Sostegno un professionista o qualora l'ADS nominato si avvalga di un professionista.

11. Tutele e curatele

Gli articoli da 8 a 10 si applicano anche a tutele e curatele in quanto compatibili.

VERONA, 6 Maggio 2020

La Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona

(avv. Barbara Bissoli)



La Presidente del Tribunale di Verona

(dott.ssa Antonella Magaraggia)

